

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 2</i>
Capo Secondo	PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
<i>Art. 4</i>	<i>Competenza</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Attivazione del procedimento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Effetti dell'invito a comparire</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Effetti della definizione</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Terzo	SANZIONI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O DI OMESSA IMPUGNAZIONE	
<i>Art. 12</i>	<i>Riduzione della sanzione a seguito della definizione del rapporto tributario, con adesione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Definizione agevolata in caso di omessa impugnazione e contestuale acquiescenza all'accertamento</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 14</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>
Capo Quinto	ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 6</i>

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97 e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2 Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, e visto il Regolamento Generale delle Entrate del Comune, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3 Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'Istituto, le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

CAPO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 4 Competenza

Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia, che ha emanato/sottoscritto l'atto.

Art. 5 Attivazione del procedimento

Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 7 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire e fissa la data del contraddittorio entro un termine congruo a valutare, da parte del Comune e del contribuente, eventuali nuovi elementi che emergessero nel contraddittorio medesimo. Il contraddittorio deve instaurarsi, comunque, almeno 15 gg. prima della scadenza del periodo di sospensione, di cui al precedente comma 4. I termini di cui al presente comma non sono tuttavia da considerarsi perentori ai fini del tentativo di definizione della controversia in via amministrativa, ma solo indicativi di un corretto rapporto con il contribuente.

Art. 8 Effetti dell'invito a comparire

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 9 Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato, in doppio originale.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 10 Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente copia originale dell'atto di accertamento con adesione.

Per i tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, invece, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Anche in deroga a quanto disposto in materia di dilazione di pagamento, dal Regolamento Generale delle Entrate, il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con lo stesso atto di accettazione, il pagamento rateale delle somme dovute, in un massimo di *otto rate trimestrali* di pari importo o in un *massimo di dodici rate trimestrali* se le somme dovute superano € 51.645,69. La prima rata deve essere versata entro la data di perfezionamento dell'atto di cui al comma 1 (20 giorni dalla sottoscrizione).

Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. Nell'esame dell'istanza l'ufficio deve altresì tenere conto dei criteri generali previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rateizzazione. Le disposizioni ivi previste in materia di rateizzazione si intendono in generale applicabili, in quanto compatibili, e qualora più favorevoli al contribuente, anche a questo Istituto, anche in deroga a quanto specificamente disposto dal presente articolo.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1. Il contribuente fa pervenire al Comune quietanza dell'avvenuto versamento e, se richiesta dal Comune, presta idonea garanzia fidejussoria. La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione

della garanzia, suddetta, se richiesta. L'ufficio rilascia, dunque, al contribuente copia dell'avviso di accertamento con adesione.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, nella misura stabilita dal Comune ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il contribuente deve far pervenire al Comune quietanza dell'avvenuto pagamento delle rate successive alla prima entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento di ciascuna rata.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con iscrizione a ruolo coattivo del debito residuo, così come risultante con riguardo all'atto di accertamento con adesione, anche in deroga ai criteri generali previsti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune, in materia di riscossione coattiva di importi agevolati rateizzati.

Art. 11 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO III SANZIONI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O DI OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 12 Riduzione della sanzione a seguito della definizione del rapporto tributario, con adesione

A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, per omessa e infedele dichiarazione, con l'esclusione delle sanzioni previste per la liquidazione dell'imposta (omesso o parziale versamento) e delle sanzioni di natura formale o amministrativa, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 13 Definizione agevolata in caso di omessa impugnazione e contestuale acquiescenza all'accertamento

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472/97, per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, per omessa e infedele denuncia, con esclusione delle sanzioni previste per la liquidazione d'imposta (omesso o parziale versamento) e delle sanzioni di natura formale o amministrativa, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso

contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

In caso di disposizioni contrastanti tra le norme previste dal presente Regolamento e quanto disposto dagli altri Regolamenti comunali in materia di entrate, o di specifici istituti, si applica il criterio di *specialità*¹.

Qualora il Comune non avesse già adottato analoghi regolamenti in materia di adesione, il presente Regolamento si intende applicabile, in quanto di mero recepimento procedurale del D.Lgs. 218/97, anche ai periodi di imposta pregressi, ovvero ai rapporti tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

CAPO V Entrata in vigore

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato integralmente il previgente Regolamento per l'applicazione dell'Accertamento con adesione.

¹In caso di contrasto tra due norme, si applica la norma speciale rispetto a quella generale (*lex specialis derogat legi generali*). L'applicazione della norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme. L'effetto tipico dell'applicazione della norma speciale, anziché di quella generale, è la deroga.